

Rosario Sapienza

**Una Zona Economica Esclusiva
per l'Italia. A prima lettura sulla
legge n. 91 del 14 giugno 2021**

2021-2.12

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



La Redazione di FLADI-FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale*

Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Comitato di Redazione: *Valentina Bonanno, Nancy Cannizzo, Federica Antonietta Gentile, Gemma Halliday, Salvo Emanuele Leotta, Giuseppe Matarazzo, Salvatore Andrea Viscuso*

Comitato dei Revisori: *Adriana Di Stefano, Elisabetta Mottese, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi, Grazia Vitale*

Testo chiuso nel mese di giugno 2021

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale* è on line

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

Cattedra di Diritto Internazionale

Via Crociferi, 81 - 95124 Catania

E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it

Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

Con la legge n. 91 del 14 giugno 2021 l'Italia ha deciso di dotarsi di una Zona Economica Esclusiva.

La Zona Economica Esclusiva è, come si sa, un'area adiacente al mare territoriale, estesa fino a 200 miglia dalla linea di base, nella quale lo Stato costiero esercita particolari poteri per finalità essenzialmente economiche. Essa viene definita nella Parte V (artt. 55-75) della Convenzione di Montego Bay del 1982.

Venendo alla configurazione del regime dei poteri in quest'area, occorre concludere che in essa si configura un regime *sui generis*, caratterizzato dalla coesistenza di alcuni specifici poteri dello Stato costiero volti allo sfruttamento economico delle risorse dell'area e delle libertà a vantaggio degli altri Stati tipiche dell'alto mare.

È ormai certo che essa non esiste *ipso jure*, quale automatica e diretta pertinenza della sovranità territoriale (a somiglianza di quel che accade per il mare territoriale), ma che invece lo Stato costiero deve procedere a una esplicita proclamazione volta alla sua istituzione, cosa che appunto l'Italia fa con questa legge.

Secondo la Convenzione del 1982, lo Stato costiero esercita sulla Zona ampi ma circoscritti poteri così qualificati:

(1) diritti sovrani all'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non, delle acque e del fondo e sottosuolo marino, nonché ad altre attività di sfruttamento economico, quali la protezione di energia dalle acque, dalle correnti e dai venti;

(2) "jurisdiction" sull'insediamento e uso di isole artificiali, installazioni e strutture, ricerca scientifica e la protezione e preservazione dell'ambiente marino;

(3) altri diritti e obblighi previsti dalla Convenzione (art.56).

Una parola di commento merita il fatto che l'Italia giunga solo adesso alla istituzione della Zona Economica Esclusiva.

Fin qui, il nostro Paese aveva scelto infatti, come altri Stati mediterranei, la via della istituzione di zone tematiche, istituendo ad esempio con la legge 8 febbraio 2006, n. 61, zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale¹.

Ma le cose sono cambiate recentemente e diversi Stati che si affacciano sul Mediterraneo hanno già da tempo istituito Zone Economiche Esclusive, anche se

¹ In esecuzione della legge n. 61/2016 è stato emanato, con il DPR 27 ottobre 2011, n. 209, il regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.

con non pochi problemi, visto che il Mediterraneo non è un oceano e dunque, a contare 200 miglia marine dalle proprie coste si finisce inevitabilmente con l'affacciarsi in prossimità delle coste di qualche altro Stato².

In questo senso si sono orientati alcuni Stati contigui o frontisti dell'Italia e segnatamente la Croazia nel 2003, la Francia, che nel 2012 ha trasformato in ZEE la preesistente Zona di protezione ecologica, la Spagna che nel 2013 ha trasformato la preesistente Zona di protezione della pesca, la Tunisia nel 2005, la Libia, che nel 2009 ha trasformato in ZEE la precedente Zona di protezione della pesca³.

Ciò può aver indotto l'Italia a scegliere la strada della istituzione della Zona Economica Esclusiva, anche se nell'ambito degli accordi previsti dall'articolo 2 della legge n. 91⁴.

Misura che si spera possa preludere a una politica italiana più attiva a difesa dei propri non pochi interessi nell'area del Mediterraneo⁵.

² Sulla diffusa tendenza alla "territorializzazione" del mar Mediterraneo si veda European Commission, *Costs and benefits arising from the establishment of maritime zones in the Mediterranean Sea Final Report*, 2013 e, volendo, anche il nostro SPAMAR 2015, *Zone marittime nel Mediterraneo*, in *Fogli di Lavoro per il Diritto Internazionale*, 2016-3 <http://www.lex.unict.it/it/crifo/fladi-2016-3>

³ Un caso a parte è rappresentato dall'Algeria che nel 2018 ha istituito una ZEE, senza alcun accordo con gli Stati frontisti e confinanti, un'area che si sovrappone, ad ovest della Sardegna, alla zona di protezione ecologica (ZPE) istituita dal nostro Paese nel 2011 e con l'analoga ZEE istituita dalla Spagna nel 2013. L'Italia ha contestato la legittimità del provvedimento algerino e negoziati sono in corso per la soluzione del contenzioso.

⁴ L'Italia ha del resto sempre percorso la via dell'accordo per la soluzione di problemi di delimitazione delle aree marine, ad esempio per la delimitazione della piattaforma continentale, ad esempio quello con l'allora Jugoslavia del 1969E ancora quello con la Tunisia del 1971, quello con la Spagna del 1974, con la Grecia del 1977, con l'Albania nel 1992. Con Malta, invece, vige dal 1970 un *modus vivendi* in attesa di procedere alla stipulazione di un accordo vero e proprio.

⁵ Si veda, in senso critico, *L'Italia è il mare*, Limes 10/2020 ed in particolare l'editoriale alle pp. 7 ss.

LEGGE 14 giugno 2021, n. 91

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. (21G00103)

(GU n.148 del 23-6-2021)

Vigente al: 8-7-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale

1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. All'istituzione della zona economica esclusiva, che comprende tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di esse, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da notificare agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati

sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona economica esclusiva sono stabiliti in modo da non compromettere od ostacolare l'accordo finale.

Art. 2

Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva

1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Art. 3

Diritti degli altri Stati all'interno della zona economica esclusiva

1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia